



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. DUT - 76 - 2015
N. 457

del 30-11-2015
del Registro generale

OGGETTO: Attribuzione d'incarico ed assunzione impegno di spesa per progettazione esecutiva delle opere di ampliamento e messa a norma antincendio della scuola secondaria di primo grado G. di Pietro.
CIG XC6165D3A8.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.04.2015 si è provveduto all'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2015 con relativa relazione previsionale e programmatica e bilancio triennale, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 30.04.2015 si è provveduto all'approvazione del Piano Economico di Gestione per l'anno 2015;
- con decreto del Sindaco n. 6/2015 prot. n. 8380 del 26.06.2015, emanato a' sensi dell'art. 50 - X° comma e dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, si è provveduto all'individuazione e alla nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi.

Atteso che:

- è obiettivo dell'Amministrazione Comunale procedere alla completa riqualificazione del plesso scolastico G. di Pietro;
- è stato al proposito redatto rilievo dell'Istituto e curata la relativa pratica antincendio in prospettiva della complessiva messa a norma;

Ritenuto ora, al fine di dare attuazione all'obiettivo sopra individuato, di procedere all'acquisizione di servizio di progettazione esecutiva relativa all'ampliamento ed alla messa a norma della citata sede scolastica – indispensabile alla futura messa in opera dell'intervento;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

- che l'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dispone che "*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 (Convenzioni CONSIP), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101](#). La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti*"

- che l'art. 1 del DL 6 luglio 2012, n. 95 dispone che: "1. Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Omissis

3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione.

6. Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip S.p.A.

7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale

8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto";

- che l'articolo 1 comma 449 della L. L. 27 dicembre 2006, n. 296, per gli affidamenti sopra soglia comunitaria, recita: "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A."

- che l'articolo 1 comma 449 della L. L. 27 dicembre 2006, n. 296, per gli affidamenti sotto soglia comunitaria, recita: "Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. omissis”

- che l'art. 33 del D.Lgs 12-4-2006 n. 163, come da ultimo modificato dall'[art. 9, comma 4, D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#), al comma 3-bis dispone che “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#). In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”;
- che l'art. 23ter del D.L. 24-6-2014 n. 90, modificato dall' [art. 8, comma 3-ter, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 27 febbraio 2015, n. 11](#), da ultimo modificato dall'art. 1, comma 169 L. 13 luglio 2015, n. 107 dispone che “Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° novembre 2015. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;

Preso atto:

- che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

- che l’art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico di cui all’art. 85 comma 13 dello stesso Codice;

- che il citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia con le seguenti modalità:

- a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia;

Valutato:

- che a monte dell’acquisto da parte di un’Amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico-finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;

- che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P. A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità:

- 1) ordine diretto d’acquisto (OdA);
- 2) richiesta di offerta (RdO);

RILEVATO:

- che il documento DURC/certificazione Cassa Ingegneri sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell'affidamento ad esso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;
- che si rispettano le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

RAVVISATA la necessità di procedere alla fornitura dei servizi in parola attraverso l'utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell'art. 328 del reg. DPR 207/2010 con la modalità di RDO (richiesta di offerta) tramite l'utilizzo della piattaforma di e-procurement Sintel sul sito www.arca.regione.lombardia.it

DATO ATTO che:

- sul Sistema telematico SINTEL è stata attivata procedura di cottimo fiduciario ad invito diretto (r.d.o.) per la fornitura di quanto sopra fissando la relativa base di gara;
- il Criterio di aggiudicazione stabilito è il: *Criterio del prezzo più basso*;
- a tal proposito, nel termine fissato per la procedura, il professionista ingegner FABIO TREVISANI tramite la piattaforma informatica Sintel trasmetteva propria migliore offerta;

VISTI i Report con l'esito della procedura di cottimo fiduciario (ad invito diretto) generati dal Sistema Informatico Sintel di Arca Regione Lombardia;

ESAMINATA l'unica offerta pervenuta che si riassume nel report di procedura citato;

RITENUTA valida l'offerta in parola nonché opportuno affidare al professionista proponente l'esecuzione dei servizi in argomento;

VISTI gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO il Regolamento comunale di contabilità.

PRESO ATTO che in relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 è stato attribuito il CIG che si indica: **XC6165D3A8**;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni"

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'acquisizione tramite l'utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell'art. 328 del reg. DPR 207/2010 con la modalità di RDO (richiesta di offerta) su piattaforma di e-procurement Sintel sul sito www.arca.regione.lombardia.it dei seguenti servizi: **"progettazione esecutiva delle opere di ampliamento e messa a norma della locale scuola secondaria di primo grado G. di Pietro – 1° stralcio"** affidando i medesimi all'ingegner FABIO TREVISANI, con studio in GARDONE RIVIERA (Fasano) in VIA Cipani n. 87, al costo complessivo di € 21.900,00 + oneri fiscali per un importo complessivo di € 27.786,72;

2) di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:

durata: giorni 15

corrispettivo: € 21.900,00 più oneri di legge;

tempi di consegna: al 15.12.2015;

termini di pagamento: unica soluzione 30 gg da fattura;

3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 27.786,72 per la spesa riferita al servizio aggiudicato, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile, al capitolo 20186100 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, il quale presenta la necessaria disponibilità;

4) di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente:
XC6165D3A8;

5) di dare atto che la spesa deve essere impegnata a favore dei sotto riportati soggetti:

Imponibile

Denominazione del soggetto debitore	Codice fiscale	Partita Iva	Importo
FABIO TREVISANI	TRVFBA68M05H717M	01773650989	21.900,00

Cassa ingegneri 4%

Denominazione del soggetto debitore	Importo
FABIO TREVISANI	876,00

Imposta sul valore aggiunto

Denominazione del soggetto debitore	Importo
FABIO TREVISANI	5.10,72

6) di dare atto che:

a) la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere liquidata e pagata a favore dei soggetti testé citati alle scadenze di seguito indicate:

Descrizione	Data consegna/ Emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
FABIO TREVISANI	15.12.2015	14.01.2016	27.786,72

7) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il sottoscritto: geom. Giacomo Frigerio;

- 8) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.
- 9) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
- 10) Di dare atto della compatibilità monetaria del pagamento della predetta spesa con gli stanziamenti di bilancio, con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni ed integrazioni nella Legge n. 102/2009 ed ai sensi dell'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO LL. PP.
(F.to geom. FRIGERIO GIACOMO)



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. DUT - 76 - 2015
N. 457

del 30-11-2015
del Registro generale

**OGGETTO: Attribuzione d'incarico ed assunzione impegno di spesa per progettazione esecutiva delle opere di ampliamento e messa a norma antincendio della scuola secondaria di primo grado G. di Pietro.
CIG XC6165D3A8.**

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 esprime parere di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

Intervento 2010806 Capitolo 20186100 Impegno 20150000914/0 importo Euro 27.786,72
TREVISANI FABIO - CIG. XC6165D3A8 I.S. PER PROGETTAZIONE OPERE DI AMPLIAMENTO
E MESSA A NORMA ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(F.to DOTT.SSA VENTURINI NADIA)

